



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI SOCIALI

Disposizione del Direttore generale
Classificazione: I/3
N. allegati: 0

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E UTILIZZO DEL SERVIZIO BUONI PASTO
INDIVIDUAZIONE CONTINGENTE E AVENTI DIRITTO - ANNO 2024**

LA DIRETTRICE GENERALE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 25 "Orario di lavoro" del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 16.10.2008;
- Visto l'art. 60 "Mense e servizi sociali" del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 16.10.2008;
- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" ed in particolare l'art. 8;
- Visto Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ed in particolare l'art.51;
- Vista la Legge 23.12.2014, n.190 e, in particolare, l'art. 1, commi 16-17;
- Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7.06.2017, n. 122;
- Vista Disposizione del Direttore generale, Rep. n. 3284/2023, prot. n.154338 del 31.07.2023 contenente le Regole dell'orario di lavoro del personale tecnico e amministrativo;
- Visto il Regolamento in materia di attribuzione e utilizzo del servizio buoni pasto al personale non docente dell'Università degli Studi di Siena di cui al D.R. n. 520/2023 prot. 49708 del 03.03.2023 e successive modifiche apportate con D.R. n.2286/2023 prot. 214054 del 16.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;
- Visti, in particolare, i commi 6 e 7 dell'art. 1 del citato Regolamento in materia di attribuzione e utilizzo del servizio buoni pasto secondo cui il numero massimo di buoni pasto erogabili è fissato annualmente con apposita disposizione del Direttore Generale contenente modalità e massimali di distribuzione;
- Tenuto conto che, ai fini della consumazione del pasto e del recupero delle energie psico-fisiche, è obbligatorio, sia per il personale tecnico amministrativo che dirigente, effettuare una pausa di durata non inferiore a 10 minuti e non superiore a 60 minuti che deve essere obbligatoriamente



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

segnalata mediante badge magnetico effettuando le corrispondenti timbrature negli appositi terminali e che solo eccezionalmente sarà accettato l'inserimento manuale nel sistema gestionale on line di rilevazione delle presenze;

- Tenuto conto dell'informativa sindacale in merito ai contenuti della presente D.D.G. effettuata in data 23/10/2023 e in data 15/04/2024;
- Tenuto conto dello stanziamento di € 320.000,00 sulla voce di conto CA.C. 01.04.07.01. "servizio buoni pasto" nell'ambito del budget per l'esercizio 2024 assegnato all'UA. 00.99.A14.01 Divisione appalti convenzioni e patrimonio;

DISPONE

1. Il numero dei buoni pasto da assegnare al personale individuato dal Regolamento in materia di attribuzione e utilizzo del servizio buoni pasto è determinato, nell'ambito dei profili orari individuali indicati nel citato Regolamento, secondo la seguente ripartizione:
 - A. Un numero minimo di 89 buoni pasto annuali per il personale con profilo orario di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e per il personale dirigente la cui rilevazione della presenza avviene ai sensi dell'art. 1, comma 3;
 - B. Un numero minimo di 41 buoni pasto annuali per il personale con profilo orario di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e);
 - C. Per il personale in part time di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), il numero minimo dei buoni pasto viene riproporzionato in base alla percentuale di part time. Il riproporzionamento viene applicato:
 - 1) sul numero di buoni pasto di cui alla lett. A, in caso di articolazione dell'orario di lavoro che preveda almeno due giornate di 8 ore e 30 minuti;
 - 2) sul numero di buoni pasto di cui alla lett. B per il resto del personale non rientrante nella casistica di cui al punto precedente.
2. Il Personale afferente ai Presidi, il personale adibito alla guida e il personale assegnato al Centro stampa di Ateneo (personale escluso dalla possibilità di ricorso al lavoro agile), è destinatario, purché siano rispettate le condizioni per l'erogazione del buono pasto previste nel regolamento, del seguente numero aggiuntivo massimo di buoni pasto:
 - n. 92 buoni pasto aggiuntivi (corrispondenti a 46 settimane lavorative).
3. Il numero pro capite dei buoni pasto di cui al punto 1 può essere ulteriormente incrementato qualora risulti a fine anno un residuo di buoni pasto non attribuiti nell'ambito dello stanziamento di budget dell'anno 2024;
4. La redistribuzione degli ulteriori buoni pasto di cui al punto 3 avviene a condizione che siano presenti i requisiti per l'assegnazione del buono pasto ed in misura determinata con specifica D.D.G. da adottarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previo confronto con le OO.SS;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

5. Il presente provvedimento è pubblicato all'albo on line di Ateneo ed è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Siena, data della firma digitale

La Direttrice generale
Beatrice Sassi

Visto
La Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci

Visto
Il Responsabile dell'Ufficio Affari sociali
Francesco Fusi